

NOTE ILLUSTRATIVE PER IL RILASCIO DELLA DICHIARAZIONE

ATTESTANTE I DATI PER LA VERIFICA DEL RISPETTO DELLA SOGLIA DI AIUTI “DE MINIMIS” CONCEDIBILI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013 E N. 1408/2013

I. Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013 e dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1408/2013, si intende per “impresa unica” l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
- b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
- c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
- d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.

In base alla premessa che ai fini della verifica del rispetto del massimale de minimis “le entità controllate (giuridicamente o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come unica impresa beneficiaria”, i regolamenti (UE) n. n. 1407/2013 e n. 1408/2013, stabiliscono che ai predetti fini deve tenersi conto degli aiuti concessi nell’ambito della Repubblica italiana nel triennio di riferimento non solo all’impresa richiedente, ma anche a tutte le imprese rientranti nella fattispecie dell’ “impresa unica” ossia a tutte le imprese unite dai rapporti di collegamento, a monte o a valle, descritti nei sopra citati articoli 2, paragrafi 2.

II. La dichiarazione deve riportare tutte le agevolazioni ottenute in regime “de minimis” ai sensi di qualsiasi regolamento europeo relativo a tale tipologia di aiuti (regolamento (CE) n. 1998/2006, regolamento (CE) n. 875/2007, regolamento (CE) n. 1535/2007, regolamento (UE) n. 360/2012, regolamento (UE) n. 1407/2013, regolamento (UE) n. 1408/2013, etc.).

III. Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1407/2013, in caso di imprese che siano state parte di fusioni o acquisizioni, la nuova impresa, risultante dalla fusione, ovvero l’impresa acquirente deve dichiarare tutti gli aiuti “de minimis” precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione, ovvero a ciascuna delle imprese acquisite.

Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1407/2013 e dell’articolo 3, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1408/2013, in caso di imprese risultanti dalla scissione di un’impresa in due o più imprese distinte, l’importo dell’ aiuto “de minimis” concesso prima della scissione è assegnato all’impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l’impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti “de minimis”. Qualora tale attribuzione non sia possibile, l’aiuto “de minimis” è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.